

**VERBALE DI ASSEMBLEA PER ADOZIONE DI STATUTO**

**Repubblica Italiana**

Bergamo, 9 (nove) novembre 2007 (duemilasette) alle ore sedici e dieci minuti, in prosecuzione del primo punto all'ordine del giorno.

Presso la Provincia di Bergamo, in via T.Tasso n.8, nella sala riunioni del nuovo "Spazio Espositivo Andrea Viterbi".

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

**Ruffinoni Luigi Livio**, nato a Cassiglio (BG) il 16 maggio 1952, codice fiscale RFF LLV 52E16 C007S, residente a Cassiglio (BG), via Roma n.28, impiegato, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica di presidente dell'Ente Regionale

**"UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - DELEGAZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA"**

in breve

**"U.N.C.E.M. LOMBARDIA"**

con sede in Milano, via Fabio Filzi n.22, mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, alla discussione ed approvazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di detto Ente qui oggi riunitasi in seconda convocazione per le ore quindici e con inizio all'ora suindicata, in quanto l'assemblea di prima convocazione indetta sempre per oggi alle ore tredici, stesso luogo, è andata deserta, come mi dichiara il presidente, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Omissis
2. Adozione nuovo Statuto della Delegazione;
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

Con il consenso degli intervenuti, il signor Ruffinoni Luigi Livio assume la presidenza dell'assemblea degli associati e con il consenso degli intervenuti mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale, quindi constata e mi fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con comunicazione scritta datata 26 ottobre 2007, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione,

**#p#**

inviata a tutti gli aventi diritto mediante messaggio di posta elettronica in data 25 ottobre 2007, con conferma di avvenuta ricezione, e poi spedite anche tramite telefax in data 29 ottobre 2007;

- che della Giunta Esecutiva, con lui presidente, sono qui intervenuti i signori Aristide Zambetti, Severino Gadola, Giovanni Morlotti, Sergio Piffari, Fabio Ferraglio, Cesare Perego; risulta assente giustificato il signor Silvano Passamonti;

- che risultano iscritti nel libro degli associati aventi diritto di voto complessivamente numero 187 (centottantasette) associati e degli stessi risultano qui oggi presenti, di persona o a mezzo delega, numero 84 (ottantaquattro) associati regolarmente iscritti e pertanto tutti con diritto di voto, come risulta dall'elenco che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

Con richiamo a quanto disposto dall'art.7 dello statuto dell'Ente che stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, fatto riferimento anche e con finalità additive all'art.25 dello statuto nazionale U.N.C.E.M., il presidente constata e dichiara costituita l'assemblea degli associati.

Il presidente dell'assemblea ricorda l'essenziale funzione che lo statuto riveste per l'organizzazione e lo svolgimento della vita associativa, in specie di un'associazione quale l'UNCCEM Lombardia che riunisce ben 152 Comuni montani, 30 Comunità Montane, 3 Bacini Imbriferi Montani e le Province di Bergamo e Brescia, anche in considerazione della specificità territoriale e socio/economica degli Enti associati e degli intensi rapporti istituzionali in essere con la Regione Lombardia.

L'attività in favore della montagna, il coordinamento con l'ANCI Lombardia, l'autonomia anche finanziaria degli enti, la sussidiarietà sempre più esaltata, le nuove aggregazioni in via di formazione, rendono più che opportuna l'adozione del nuovo statuto diretto a valorizzare le istituzioni montane ed a favorire la definizione di una politica regionale per la montagna, per la tutela e lo sviluppo dell'Arco Alpino.

Il tutto con l'obiettivo di organizzare un UNCCEM all'altezza dei compiti e dei tempi.

Il presidente passa quindi ad illustrare ai presenti il contenuto del nuovo testo di statuto proposto.

In particolare il nuovo testo di statuto della delegazione regionale dell'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI:

#p#

all'**art.1** determina quali sono i soci che costituiscono la UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - DELEGAZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA;

all'**art.2** precisa che la sede della delegazione regionale U.N.C.E.M. Lombardia è stabilita presso la sede della Regione Lombardia in Milano, via Fabio Filzi n.22;

all'**art.3** evidenzia quali sono le finalità che persegue la delegazione regionale;

all'**art.4** elenca quali sono i compiti della delegazione;

all'**art.5** stabilisce le norme che regolano i rapporti con le altre associazioni;

all'**art.6** elenca gli organi dell'associazione;

all'**art.7** regola le modalità di costituzione e di deliberazione dell'assemblea;

all'**art.8** stabilisce le funzioni dell'assemblea;

all'**art.9** regola le modalità di elezione degli organi;

all'**art.10** regola la composizione, la convocazione e le deliberazioni del consiglio;

all'**art.11** determina le funzioni del consiglio;

all'**art.12** regola la formazione e la convocazione della giunta esecutiva;

all'**art.13** stabilisce le funzioni della giunta esecutiva;

all'**art.14** regola le funzioni del presidente;

all'**art.15** determina che la revisione contabile è affidata ad un Revisore dei Conti;

all'**art.16** evidenzia l'esistenza della conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane;

all'**art.17** stabilisce le cause di decadenza dei componenti della delegazione e degli organi collegiali;

all'**art.18** determina le funzioni del segretario;

all'**art.19** regola il conferimento degli incarichi di collaborazione a professionisti e/o esperti per lo svolgimento di attività istituzionali;

all'**art.20** stabilisce la possibilità di avvalersi di personale messo a disposizione, anche a tempo parziale, da parte degli Enti associati, previa stipula di convenzioni con l'Ente interessato;

all'**art.21** elenca le fonti finanziarie di cui dispone la delegazione;

all'**art.22** stabilisce che l'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e regola la formazione del bilancio;

all'**art.23** regola le modalità di gestione delle attività della delegazione;

all'**art.24** stabilisce le modalità di attuazione delle

#p#

deliberazioni riguardanti modifiche statutarie;

l'**art.25** è norma di rinvio;

l'**art.26** stabilisce le disposizioni transitorie.

Il presidente dichiara aperta la discussione.

Vengono ulteriormente illustrate le funzioni dell'Assemblea e la durata in carica del Consiglio. Si chiarisce che i consiglieri nazionali che partecipano alla riunione del Consiglio sono privi del diritto di voto e che la Giunta Esecutiva si compone fino ad un massimo di undici membri con un minimo di cinque membri.

Non essendoci interventi, il presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

<<L'assemblea,

**delibera**

- di integrare e riformulare lo statuto associativo secondo quanto dettagliatamente proposto dal presidente nella sua esposizione e quindi di adottare quindi un nuovo testo di statuto composto da numero 26 (ventisei) articoli e precisamente; art.1 costituzione, art.2 sede, art.3 finalità, art.4 compiti, art.5 rapporti con le altre associazioni, art.6 organi della delegazione, art.7 assemblea, art.8 funzioni dell'assemblea, art.9 elezione degli organi, art.10 consiglio, art.11 funzioni del consiglio, art.12 giunta esecutiva, art.13 funzioni della giunta esecutiva, art.14 presidente, art.15 revisione contabile, art.16 conferenza dei presidenti delle comunità montane, art.17 decadenza, art.18 segretario, art.19 collaborazioni, art.20 convenzioni, art.21 finanziamenti, art.22 esercizio finanziario, art.23 gestione attività, art.24 modifiche statutarie, art.25 norme di rinvio, art.26 disposizioni transitorie, statuto che viene al presente allegato sotto "A" quale sua parte integrante e sostanziale;

- di conferire al presidente o, in sua mancanza, a ciascuno dei componenti della Giunta Esecutiva, tutti in via tra loro disgiunta, ogni potere e facoltà, per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato, inclusa la richiesta del codice fiscale.>>

Segnala che al momento, e sono le ore sedici e trentacinque minuti, sono presenti numero 84 (ottantaquattro) associati su un totale di 187 (centottantasette) associati.

Il presidente sottopone all'assemblea l'approvazione della proposta di deliberazione per alzata di mano.

Dopo verifica dei voti favorevoli, con prova e controprova per i voti contrari e astenuti, il presidente dichiara che la proposta di deliberazione è

#p#

**approvata all'unanimità.**

Nessun socio astenuto e nessun socio contrario.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea di parte straordinaria si scioglie alle ore sedici e quaranta minuti per proseguire la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su otto pagine di due fogli è stato letto da me notaio agli associati riuniti in assemblea che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

firmato: Ruffinoni Luigi Livio

firmato: Armando Santus notaio (l.s.)

**Allegato " B " al n. 24887/10955 rep.**

**STATUTO**

**INDICE**

*TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'*

Articolo 1 - Costituzione

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Finalità

Articolo 4 - Compiti

Articolo 5 - Rapporti con le altre Associazioni

*TITOLO II - ORGANI*

Articolo 6 - Organi della Delegazione

Articolo 7 - Assemblea

Articolo 8 - Funzioni dell'Assemblea

Articolo 9 - Elezione degli Organi

Articolo 10 - Consiglio

Articolo 11 - Funzioni del Consiglio

Articolo 12 - Giunta Esecutiva

Articolo 13 - Funzioni della Giunta Esecutiva

Articolo 14 - Presidente

Articolo 15 - Revisione Contabile

Articolo 16 - Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane

Articolo 17 - Decadenza

*TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA*

Articolo 18 - Segretario

Articolo 19 - Collaborazioni

Articolo 20 - Convenzioni

#### *TITOLO IV - FONTI FINANZIARIE*

Articolo 21 - Finanziamenti

Articolo 22 - Esercizio Finanziario

Articolo 23 - Gestione Attività

#### *TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 24 - Modifiche Statutarie

Articolo 25 - Norma di rinvio

Articolo 26 - Disposizioni transitorie e finali

### **TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'**

#### **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita tra i soci dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti Montani appartenenti alla Regione Lombardia, la relativa Delegazione Regionale U.N.C.E.M.

#### **Articolo 2 - Sede**

La Delegazione Regionale U.N.C.E.M. Lombardia ha sede presso la sede della Regione Lombardia in Milano, via Fabio Filzi n.22.

Il Consiglio della Delegazione potrà individuare la propria sede in uno dei Comuni montani aderenti all'U.N.C.E.M. e ne disciplinerà convenzionalmente l'uso.

#### **Articolo 3 - Finalità**

La Delegazione regionale, nell'ambito degli indirizzi statuari di livello nazionale e delle proprie specifiche realtà territoriali e demografiche, persegue:

- . la valorizzazione e lo sviluppo delle zone e delle istituzioni montane in attuazione del processo di riforma delle Autonomie Locali, collegato alla dimensione dei rispettivi interessi socio-economici ed alle linee di programmazione europea, nazionale e regionale;

- . la definizione di una politica regionale per la montagna che, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati, sostenga il ruolo degli Enti locali e collochi il territorio e la popolazione nel generale processo di sviluppo economico;

- . la formazione di opportune intese ed ogni altro strumento di cooperazione con ogni soggetto pubblico e privato coinvolto nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane;

- . l'affermazione politica ed amministrativa degli Enti montani, nonché la loro evoluzione nella realizzazione del principio di sussidiarietà;

- . l'attuazione di ogni iniziativa inerente la tutela e lo sviluppo dell'Arco Alpino.

#### **Articolo 4 - Compiti**

La Delegazione regionale, per il raggiungimento dei propri

#p#

fini associativi:

- . partecipa con propri rappresentanti in ogni sede, europea, nazionale, regionale, e locale, dove si definiscono gli interessi delle realtà e delle istituzioni montane;
- . assume ruoli e/o funzioni a Lei attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali;
- . promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza ed assistenza ai propri aderenti, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari;
- . partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale e nazionale per la determinazione e l'attuazione dei programmi riservati alla montagna, riguardanti il proprio territorio e le proprie popolazioni;
- . assume funzioni di carattere sindacale, in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione decentrata.

#### **Articolo 5 - Rapporti con le altre Associazioni**

La Delegazione regionale collabora con le altre associazioni regionali rappresentative delle Autonomie locali, nonché con gli Enti medesimi, con l'Amministrazione regionale e con le forze socio-economiche per l'affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell'ambito dei principi riformatori e del principio di sussidiarietà.

La Delegazione può aderire ad altri organismi e associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie.

Promuove e/o gestisce iniziative di formazione, di informazione e di partecipazione anche a carattere editoriale verso i soci e verso le realtà montane, direttamente o in collaborazione con altri enti o organismi.

### **TITOLO II - ORGANI**

#### **Articolo 6 - Organi della Delegazione**

Sono organi della Delegazione regionale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 7 - Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci regionali che aderiscono all'U.N.C.E.M. nazionale.

Ciascun associato partecipa all'Assemblea con il proprio

rappresentante legale o suo delegato. Purché appartenente agli organi dell'Ente associato, oppure per delega rilasciata ad altro socio. Ogni rappresentante può avere fino a dieci deleghe di altri Enti associati.

Le sedute assembleari sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, conteggiando anche le deleghe. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, le sedute sono valide qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 24.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

#### **Articolo 8 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- . definisce gli indirizzi programmatici dell'attività associativa;
- . elegge gli organi della Delegazione ed i consiglieri che faranno parte del Consiglio nazionale;
- . approva le modifiche statutarie.

#### **Articolo 9 - Elezione degli Organi**

L'Assemblea elegge il Consiglio, la Giunta Esecutiva ed il Presidente sulla base di una lista unitaria e, nel caso fossero più di una concorrenti, con maggioranza semplice dei votanti.

Le liste sono formate da un numero di candidati superiore al 20% a quello previsto per la composizione del Consiglio.

Nel caso di più liste, i seggi di Consiglio e di Giunta verranno assegnati con il sistema proporzionale e secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

In ciascuna lista vengono indicati in ordine progressivo i candidati che, in caso di vittoria della medesima, occuperanno le cariche di Presidente, componente della Giunta Esecutiva e componente del Consiglio.

Nel caso di lista unitaria, la lista conterrà altresì il nominativo dei due candidati alla carica di consigliere nazionale e nel caso di più liste l'Assemblea provvederà alla nomina degli stessi con votazione separata.

Gli Organi sono composti dai soli appartenenti agli Organi degli Enti soci.

#### **Articolo 10 - Consiglio**

Il Consiglio è composto da 31 membri.

I componenti durano in carica fino alle nuove elezioni e sono rieleggibili.

Ciascun consigliere, in caso di dimissioni o decadenza, viene sostituito col primo dei non eletti della lista di appartenenza.



Il Consiglio è Convocato e presieduto dal Presidente della Delegazione o, in sua assenza, dal Vice - Presidente Vicario o dall'altro Vice - Presidente.

Si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e, in seduta straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri con diritto di voto, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice.

I consiglieri nazionali partecipano alla riunione del consiglio senza diritto di voto.

#### **Articolo 11 - Funzioni del Consiglio**

Il Consiglio:

- . delibera sulle materie riguardanti l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea;

- . approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, con esclusione del prelievo dal fondo di riserva che spetta alla Giunta Esecutiva;

- . propone al Consiglio Nazionale eventuali aggiornamenti delle quote in favore della Delegazione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane e gli Enti associati;

- . in caso di dimissioni, decadenza o altra causa, nomina tra i Consiglieri eletti, il Presidente e i componenti della Giunta, i quali rimangono in carica sino alla convocazione dell'assemblea chiamata a rinnovare le cariche associative;

- . prende atto di eventuali surrogazioni di Consiglieri;

- . nomina il Revisore dei Conti.

#### **Articolo 12 - Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva si compone da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente.

Dura in carica quanto il Consiglio e i componenti sono rieleggibili.

Viene convocata e presieduta dal Presidente della Delegazione o, in caso di assenza, dal Vice - Presidente Vicario o, in subordine dall'altro Vice - Presidente.

Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

I Consiglieri nazionali vengono invitati alle riunioni di Giunta e partecipano senza diritto di voto.

#### **Articolo 13 - Funzioni della Giunta Esecutiva**

#p#

La Giunta Esecutiva:

- . sovrintende alle finalità e all'attuazione dei compiti statutari attraverso l'adozione degli appositi provvedimenti;
- . decide su tutte le materie che non siano competenza di altri organi;
- . cura la gestione amministrativa e finanziaria della Delegazione;
- . delibera storni di fondi e variazioni di bilancio con successiva ratifica da parte del Consiglio;
- . nomina il Segretario della Delegazione.

#### **Articolo 14 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Delegazione.

Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Convoca e presiede gli organi della delegazione.

Nomina i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri Organismi, sentita la Giunta Esecutiva.

Nomina, fra i membri della Giunta Esecutiva, due Vice-Presidenti di cui uno Vicario, che ne assume le funzioni in caso di assenza, decadenza o cessazione.

Nel caso di assenza anche del Vice-Presidente Vicario assume le funzioni l'altro vice-Presidente.

E' componente di diritto del Consiglio nazionale U.N.C.E.M.

In caso di necessità può adottare provvedimenti e assumere iniziative a tutela degli interessi della Delegazione.

#### **Articolo 15 - Revisione Contabile**

La Revisione Contabile è esercitata da un Revisore dei Conti eletto dal Consiglio.

Il Revisore dei Conti può partecipare ai lavori del Consiglio con voto consultivo, dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile

La carica è incompatibile con quella di componente di altri Organi della Delegazione.

#### **Articolo 16 - Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane**

Quale organo ausiliario della Delegazione, è costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane che potrà essere convocata dal Presidente della Delegazione per l'esame di specifiche problematiche, anche a livello provinciale.

#### **Articolo 17 - Decadenza**

I componenti della Delegazione decadono per la perdita della qualifica di socio dell'U.N.C.E.M. nazionale da parte dell'Ente rappresentato.

I componenti degli organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva e comunicata

all'interessato.

### **TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA**

#### **Articolo 18 - Segretario**

Il Segretario della Delegazione assiste e partecipa all'attività degli Organi, coadiuvandoli nella definizione ed attuazione degli adempimenti.

Su direttive del Presidente provvede alle esigenze gestionali, coordinando e dirigendo l'azione degli Uffici e può svolgere particolari mansioni su indicazione della Giunta Esecutiva.

#### **Articolo 19 - Collaborazioni**

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti e/o esperti per lo svolgimento di attività istituzionali.

#### **Articolo 20 - Convenzioni**

La Delegazione può avvalersi, previa convenzione da stipulare con l'Ente interessato, di personale messo a disposizione anche a tempo parziale da parte degli Enti associati.

### **TITOLO IV - FONTI FINANZIARIE**

#### **Articolo 21 - Finanziamenti**

La Delegazione è dotata di autonomia finanziaria.

Le fonti finanziarie di cui dispone sono le seguenti:

- . trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'U.N.C.E.M. nazionale, più eventuale quota aggiuntiva della Delegazione;
- . contributi e/o trasferimenti;
- . gestione patrimoniale;
- . altre.

#### **Articolo 22 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva presenta all'approvazione del Consiglio il conto consuntivo della gestione annuale, al quale sarà allegata la relazione del Revisore dei Conti. La Giunta Esecutiva presenta altresì al Consiglio, per l'approvazione, uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione.

La Giunta Esecutiva determina le spese e le modalità delle erogazioni nei limiti del bilancio.

#### **Articolo 23 - Gestione Attività**

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai Soci, può essere provveduto con decisione della Giunta Esecutiva, a mezzo di Società costituite ai sensi del Codice Civile.

Il bilancio annuale di tali Società è allegato al conto consuntivo della Delegazione.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 - Modifiche Statutarie**

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea su iniziativa della Giunta Esecutiva.

L'Assemblea delibera l'approvazione, in prima convocazione, con la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno il quindici per cento dei soci (comprese le deleghe) a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea può delegare il Consiglio, con delibera da adottarsi con le stesse modalità di cui al comma precedente, a specifiche modifiche dello Statuto. La deliberazione di modifica è adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri membri, in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.

In caso d'urgenza, il Consiglio può deliberare modifiche allo Statuto, con le modalità di cui sopra, da portare a ratifica dell'Assemblea.

### **Articolo 25 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale e, in quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

In caso di conflitti sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme del presente Statuto con quelle dello Statuto nazionale, prevalgono le prime.

### **Articolo 26 - Disposizioni transitorie**

In fase di prima applicazione del presente Statuto gli Organi della Delegazione continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla naturale scadenza.

firmato: Ruffinoni Luigi Livio

firmato: Armando Santus notaio (l.s.)